



COMUNE DI QUADRI

Provincia di Chieti



PROGETTO DI TAGLIO COLTURALE
A CARICO DEL LOTTO "B" DEL BOSCO IN LOCALITA'
"LA MONTAGNOLA"
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI QUADRI

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

**RELATIVO ALLA ESECUZIONE DEL TAGLIO E ALLA
VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE
DALLO STESSO**



A. CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - (Ente che effettua la vendita e forma di vendita)

L'Ente Comune di Quadri, con sede in Quadri (CH) alla Piazza del Popolo n. 3, pone in vendita, in esecuzione della _____ il materiale legnoso ritraibile dall'esecuzione dei lavori di abbattimento, allestimento ed esbosco inerenti il taglio colturale "misto" di diradamento su bosco di alto fusto da eseguirsi a carico del soprassuolo radicato in località "La Montagnola", in agro e di proprietà del Comune di Quadri, catastalmente individuato come di seguito:

Comune	Foglio	P.lla	Sup. catastale (ha.aa.ca)	Sup. di intervento (ha.aa.ca)	Tipo d'intervento
Quadri	1	98	50.07.60	39.07.60	Colturale diradamento selettivo misto
Quadri	1	150	01.16.20	01.16.20	Colturale diradamento selettivo misto
TOTALI			51.23.80	40.23.80	Colturale diradamento selettivo misto

Il soprassuolo è stato assegnato a taglio dal progettista Dott. Andrea Ranalli, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Chieti al n° 227 con la consulenza del Dott. Agr. Angelo Silvestri iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Chieti al n° 246.

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n. _____ del _____ del Servizio Foreste e Parchi - Ufficio Territoriale Foreste e Demani sede di Chieti - della Giunta Regionale Abruzzo, con destinazione dei materiali utili ritraibili alla vendita sul libero mercato.

L'affidamento/aggiudicazione avviene a mezzo asta pubblica o licitazione privata ai sensi degli articoli di cui al Titolo II del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

ART. 2 (Prezzo e rischi di vendita)

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di Euro 102.850,00 (diconsi euro centoduemila ottocotocinquanta) + I.V.A. come per legge.

Oltre al prezzo posto a base d'asta, sono a carico dell'aggiudicatario:

- a) le spese di progettazione e direzione dei lavori che dovranno essere corrisposte direttamente all'Ente, per l'importo di € 30.500,00 + I.V.A. come per Legge con le modalità di cui all'art. 5 punto 2 (saldo ad aggiudicazione);



b) le spese di segreteria, bollo e registrazione contratto, stimate in € 1.000,00

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel progetto approvato e nel presente capitolato d'oneri, sotto la direzione dell'esecuzione del tecnico all'uopo incaricato, a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo o di fustaie immature, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. 3 (Materiale in vendita e confini del lotto)

Il lotto boschivo identificato all'articolo 1:

Ha superficie complessiva di Ha 40.23.80;

Il governo è ad alto fusto di tipo irregolare per forma e portamento;

Il trattamento culturale è un taglio di diradamento volto a selezionare le piante in soprannumero, sottomesse, stroncate, dominate, e/o malate, compromesse nello stato vegetativo come da progetto di taglio relazione di stima e verbale di assegno e stima;

I soggetti arborei da sottoporre a taglio o da rilasciare a dote del bosco sono individuati come segue:

Per tagli di diradamento, preparazione, sementazione e sgombero in fustaia, comprese le fustaie transitorie.

Il materiale legnoso derivante dall'intervento, per un numero complessivo di 4164 esemplari, il cui elenco è riportato in apposito piedilista allegato al progetto esecutivo, è costituito da:

- numero 200 soggetti arborei di diametro a petto d'uomo inferiore o uguale a cm. 12,5 contrassegnati con un puntino al colletto o radice e da un punto apposto a monte e a valle sul fusto;
- numero 515 soggetti arborei di diametro a petto d'uomo compreso fra cm 12,6 e cm 17,5 contrassegnati con un punto sul fusto e recanti su apposita specchiatura realizzata alla base del fusto l'impronta del martello forestale con sigla CH 227-B con puntino rosso di segnalazione;
- numero 3426 soggetti arborei di diametro a petto d'uomo uguale o maggiore di cm. 17,6 contrassegnati con un punto sul fusto e recanti su apposita specchiatura realizzata alla base del fusto l'impronta del martello forestale con sigla CH 227-B e numerazione araba progressiva dal n 1 fino al n. 3298 compreso.

Il lotto di intervento confina:

- Nord: Torrente Parello e proprietà forestali private;
- Est: Proprietà forestali private;
- Sud: Proprietà agro-forestali private e sezione dello stesso bosco uso civico lotto "A";



- Ovest: Proprietà forestali private e territorio del Comune di Pizzoferrato;

Il confine del lotto è stato evidenziato in campo tracciando doppi anelli con vernice rosso/blu a smalto sugli alberi finitimi della sezione al taglio a circa 1,30 mt. da terra le cui coordinate, rilevate con idonea strumentazione GPS, costituiscono parte integrante e sostanziale del progetto approvato. Esse dovranno obbligatoriamente essere escluse dal taglio.

ART. 4 (Metodo di vendita)

La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nella lettera di invito.

Prima di dare inizio alla gara, il Presidente della Commissione di gara darà lettura del Capitolato Generale d'Oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

ART. 5 (Documentazione)

Alla Gara non possono essere ammesse le Società di fatto.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare all'offerta nel caso di gara ad offerte segrete, i documenti di seguito elencati:

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale siano attestati:

- a) l'iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, da detta dichiarazione dovrà risultare che essa è stata redatta in base ad atti depositati presso la C.C.I.A.A. nonché gli estremi del legale rappresentante della Società;
- b) l'iscrizione nell'elenco delle ditte boschive della provincia in cui ha sede legale a fini di attestazione dell'idoneità a condurre utilizzazioni forestali;
- c) di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL, ecc.;
- d) di non rientrare nei casi di esclusione degli articoli di cui capo II del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per dichiarazione di tale situazione;
- f) che il concorrente si è recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e che ha preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.



2. Quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € 20.570,00 (diconsi euro ventimilacinquecentosettanta) pari al 20% dell'importo a base d'asta.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, con assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente banditore della vendita.

Tale deposito, che sarà restituito a coloro che non risulteranno vincitori della gara, servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di progettazione e direzione lavori, di aggiudicazione, di contratto, di consegna, dei rilievi e del collaudo, che restano tutte a totale carico dell'aggiudicatario e dovranno essere saldate entro il termine di 10 giorni (dieci) dall'avvenuta aggiudicazione.

Qualora il deposito non venisse integrato come descritto, il taglio o lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 11 del presente capitolato.

3. Procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato.

Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di gara o licitazione.

ART. 6 (Incompatibilità)

Non possono essere ammessi alla gara:

- coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo o accertamenti finali dei lavori riferiti ad altre gare e/o affidamenti (vendite o affidamenti di lavori).

ART. 7 (Esclusioni)

L'Ente banditore la vendita si riserva, ai sensi del R.D. 23.05.1924, n. 827 e D.Lgs n. 36/2023, la piena facoltà di escludere dall'asta o fra gli invitati, per motivate ragioni, qualunque concorrente.

ART. 8 (Validità degli obblighi assunti dalle parti)

L'aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione provvisoria, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando il Responsabile Unico del Procedimento non avrà proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara e alla stipula del contratto.



Nel caso di mancata aggiudicazione definitiva o di mancata stipula del contratto nei tre mesi dalla aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario potrà ottenere l'annullamento della stessa e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 9 (Verbale di gara e domicilio eletto)

Il verbale di gara, da redigersi secondo le forme di legge e da sottoscrivere subito dal Presidente, dai componenti della commissione di gara, dall'Ufficiale Rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo o non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato nelle forme di Legge.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'Ente appaltante.

ART. 10 (Deposito cauzionale. Morte, fallimento e impedimenti dell'aggiudicatario)

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo del contratto, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nei modi di cui stabiliti dal D.Lgs n. 36/2023.

In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 11 (Rescissione del contratto per mancata cauzione)

Se l'aggiudicatario non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro annullare la gara e la conseguente aggiudicazione dandone comunicazione all'aggiudicatario stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'aggiudicatario medesimo l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 12 (Consegna del bosco)

Il Responsabile Unico del Procedimento, verificata l'effettiva attuazione di tutti gli adempimenti previsti nel Capitolato d'Oneri (versamento della prima rata di contratto, delle



spese tecniche, del deposito cauzionale e di quello di cui all'art. 22 c. 8 della L.R. 3/2014 per "migliorie boschive"):

1. trasmette, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o in altra forma prevista dalle vigenti norme in materia, il contratto di vendita in regola con gli estremi della registrazione all'aggiudicatario e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, con invito all'aggiudicatario a prendere in consegna entro un congruo termine il cantiere oggetto degli interventi;
2. incarica il Direttore dell'esecuzione del contratto a provvedere alla consegna del bosco stesso previo accordo con l'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio e con il Comando Provinciale Carabinieri Forestali competente per territorio volto a garantire la presenza di personale preposto alla sorveglianza.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, alla presenza del personale di cui sopra, darà atto nell'apposito verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e dagli altri soggetti che hanno presenziato alla consegna, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si considera come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato, decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'aggiudicatario abbia preso regolare consegna del lotto vendutogli, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 11 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

ART. 13 (Pagamento del prezzo di aggiudicazione e delle spese tecniche)

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso in 2 (due) rate differenziate come di seguito:

la prima rata, pari ad 1/2 del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro dieci (10) giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna;

la seconda rata, pari sempre ad 1/2 del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro 12 mesi dalla data di consegna del lotto boschivo e comunque prima di aver utilizzato il 50% dei materiali utili ritraibili;



Ove vi sia accordo, fra l'aggiudicatario e l'Ente venditore, nel pagamento del prezzo di aggiudicazione in una unica rata, questa deve essere pagata per l'intero importo all'approvazione del contratto.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 14 (Inizio lavori)

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Comando Provinciale Carabinieri Forestali ed al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ART. 15 (Termine dei lavori e proprietà del materiale non tagliato in tempo utile)

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro **730** giorni dalla data della consegna, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro la stessa data, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati rimarranno in proprietà dell'Ente; l'aggiudicatario è comunque responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16 (Proroghe)

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, previo parere motivato del Direttore dell'esecuzione del contratto, almeno un mese prima dello spirare dei termini stessi; l'Ente provvederà quindi a inoltrare formale richiesta in tal senso all'Ufficio che ha autorizzato il taglio, cui compete la facoltà di concederla.

ART. 17 (Divieto di subappalti)

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al contratto di cui il presente capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.

L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

**ART. 18 (Rispetto delle leggi forestali)**

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza del presente Capitolato, delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dei Regolamenti e delle Leggi in vigore, nonché di tutte le prescrizioni impartite in sede di rilascio dell'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ART. 19 (Rilevamento danni)

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori, alla presenza dei Carabinieri Forestali competenti per territorio e dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, nonché di due testimoni, procederà al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti e se ne terrà debito conto nella contabilità finale.

I provvedimenti contravvenzionali per le infrazioni alle leggi e ai regolamenti in vigore rimangono di esclusiva competenza dei Carabinieri Forestali e degli altri competenti organi di polizia.

ART. 20 (Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali)

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

ART. 21 (Modalità di taglio)

Il taglio delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata.

La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare il più possibile in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione.

Anche i monconi e le piante danneggiate con le operazioni di taglio, da abbattere dietro assenso del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Per le piante martellate il taglio dovrà comunque essere effettuato al di sopra dell'impronta del martello.

ART. 22 (Penalità nell'esecuzione del taglio)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti, in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.



Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- € 10,00 (dieci) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- € 05,00 (cinque) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- € 50,00 (cinquanta) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 23 (Indennizzo per tagli irregolari e abusivi)

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica forestale e dal Direttore dell'esecuzione del contratto per non stroncare, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato nella contabilità finale o negli atti di collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante di diametro a petto d'uomo inferiore a cm 5 l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno calcolato sulla base dell'Allegato II alla L.R. n. 3/2014.

L'indennizzo per danni minori sarà determinato applicando l'art. 45 del regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente, che potrà utilizzarle secondo le modalità ed esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 22 c. 8 della L.R. 3/2014.

ART. 24 (Sospensione del taglio)

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche su apposita segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto o dell'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio o del personale di Polizia addetto ai controlli, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione notificata nelle forme di legge all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti della Direzione dell'esecuzione del contratto stessa e/o Carabinieri Forestali ed eventualmente degli altri organi di Polizia, questi persista nella utilizzazione del bosco in difformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.



Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione in difformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dai Carabinieri Forestali ed eventualmente dagli altri organi di Polizia. Tale sospensione dovrà poi essere ratificata dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicata all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione al taglio.

Rimane salva per l'Ente proprietario la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo la loro determinazione definitiva in sede di contabilità finale o di collaudo.

ART.25 (Ripulitura della tagliata)

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dei residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle vigenti norme e regolamenti in materia.

ART.26 (Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere)

L'aggiudicatario è obbligato:

- a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in maniera che vi si possa transitare liberamente;
- a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ART. 27 (Costruzione capanne ed altri manufatti)

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Direttore dell'esecuzione del contratto che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì smontarle e sgomberarle al termine dei lavori stabilito con l'art. 15 del presente capitolato d'oneri.



Trascorso tale termine le suddette operazioni saranno eseguite dall'ente proprietario con rivalsa delle spese sull'aggiudicatario.

ART. 28 (Apertura di nuove vie e transito al di fuori della viabilità esistente)

Il trasporto dei materiali si farà per le vie esistenti, che all'occorrenza saranno indicate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

L'apertura di nuove vie, il ripristino e l'allargamento di quelle esistenti, di piazzali di carico, stradelli e scivoli e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono subordinati al nulla osta dell'ente proprietario ed all'acquisizione di tutte le Autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di cui al comma precedente, purché preventivamente riportati nel progetto di taglio autorizzato, saranno disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto senza ulteriori autorizzazioni.

Il transito di mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente è vietato. Sarà consentito, in condizioni di terreno asciutto, solo lungo tracciati temporanei o varchi naturali, in prossimità dei quali dovrà essere concentrato il materiale allestito. Questi saranno individuati preventivamente dalla direzione dell'esecuzione, purché non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra e opportunamente comunicati all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che, all'occorrenza, potrà impartire prescrizioni in merito, ed al Comando Provinciale Carabinieri Forestali.

Le pratiche ed i relativi costi per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione all'Autorità competente saranno a carico dell'aggiudicatario.

Per ogni 100 (cento) ml di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di Euro 300,00 (trecento) fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 29 (Novellame e rigetti)

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di Euro 25,00 (venticinque) se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 50,00 (cinquanta) se poteva essere evitato, a stima del Direttore dei Lavori o del Collaudatore.

E' fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge vigenti in materia.

ART. 30 (Certificato di fine lavori e regolare esecuzione - collaudo)

Alla scadenza del termine stabilito per l'utilizzazione questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata



all'Ente e all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione: in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione a tale ultimo Ufficio.

Al termine dei lavori il Direttore dell'esecuzione del contratto redige i relativi atti, ivi compreso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto anche dall'aggiudicatario, previa effettuazione del rilevamento dei danni eventualmente arrecati al soprassuolo nel corso delle lavorazioni e la definizione delle eventuali pendenze. Provvede quindi ad inoltrarli all'Ente proprietario, che li trasmette all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione per gli adempimenti relativi agli accertamenti di competenza.

Laddove si procede, nei casi previsti, al collaudo, l'aggiudicatario e il rappresentante dell'ente saranno invitati dal collaudatore ad intervenire al sopralluogo di collaudo e alla conseguente stesura del relativo verbale. In entrambi i casi potranno farsi rappresentare mediante delega scritta. In caso di mancato intervento il verbale sarà redatto in loro assenza e sarà oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio che ha rilasciato l'Autorizzazione al taglio.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente articolo 5.

ART. 31 (Disponibilità della cauzione)

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze della contabilità finale o del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 32 (Interessi sulle penalità e indennizzi)

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla sottoscrizione del verbale di "rilievo danni" di cui al precedente art. 19 o della sottoscrizione degli atti di contabilità finale o di collaudo dell'utilizzazione di cui al precedente articolo 31, con le modalità contemplate nell'art. 23.

In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente.

ART. 33 (Assicurazione operai)

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai, dei mezzi, delle attrezzature e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento degli obblighi di cui sopra.



Ad ogni modo, l'Ente proprietario si riserva la possibilità di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, anche polizza responsabilità civile verso terzi, che copra danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificati nel corso dell'esecuzione del taglio colturale e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi durante le operazioni.

ART. 34 (Passaggio in fondi di altri proprietari)

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

ART. 35 (Responsabilità dell'aggiudicatario)

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 36 (Svincolo del deposito cauzionale)

Ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione dei lavori o a seguito di collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 32 e 34.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 37 (Infrazioni non contemplate)

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri ove non specificatamente prevista nello stesso è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART.38 (Richiamo alla contabilità generale dello stato)

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2240 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 39 (Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario)**

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e dai lui firmata in calce.

Agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti artt. 2, 5, da 7 a 12, da 14 a 18, da 21 a 26, da 28 a 31, 34 e 35 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

**FIRMA
DELL'AGGIUDICATARIO**

B) CONDIZIONI SPECIALI**ART. 40 (Piante da riservare a dote del bosco)**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare al taglio le piante come sotto indicate:

- I polloni di ceppaie contrassegnate da bande verticali sfalsate a monte ed a valle del fusto;
- Nelle piante da seme (monocauli) quelle non contrassegnate da un punto sul fusto e senza l'impronta del martello forestale su apposita specchiatura.

L'aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di riservare dai tagli:

- Tutti gli arbusti a diffusione naturale e spontanea, eventualmente presenti nel bosco (LR 45/79 e s.m.i., ad eccezione dei rovi a tratti invasivi presenti nel sottobosco), nonché le eventuali piante da frutto (ciliegi, meli, peri, sorbi, ecc.) o a diffusione ridotta e localizzata (tigli, aceri, frasini, olmi, roveri) privi di contrassegno;
- Eventuali soggetti arborei che costituiscono accertati habitat o nicchie localizzate per specie animali protette, rare o minacciate di estinzione.

ART. 41 (Somma da accantonarsi ed impiegarsi ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.R. n. 3/2014)

Prelevandola dalla prima rata, l'Ente proprietario provvederà ad accantonare la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione mediante iscrizione in apposito capitolo di entrata e di spesa e con vincolo di destinazione ad interventi di pianificazione,



conservazione, miglioramento e valorizzazione dei boschi e dei pascoli. Di tale adempimento dovrà essere prodotta specifica attestazione, prima dell'avvio dei lavori, all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 42 (Norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili temporanei).

L'aggiudicatario nel sottoscrivere il presente Capitolato d'oneri dichiara di essere a piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili e temporanei e che la propria impresa è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Nell'assumere, pertanto, la piena responsabilità in materia, esonera espressamente il Comune di Quadri, proprietario del bosco in località "La Montagnola", da ogni responsabilità o addebito per incidenti sul lavoro che dovessero verificarsi durante l'utilizzazione del bosco, per erroneo uso delle attrezzature e per mancato rispetto delle norme vigenti in materia antinfortunistica o di sicurezza.

Quadri, lì _____

FIRMA DELLE PARTI

